

Insegnante licenziabile in caso di condanna

Prestigio e ruolo della funzione docente sono alla base del vincolo fiduciario che lo Stato intrattiene con i professori: classe di dipendenti pubblici speciale perché investita della delicatissima funzione pedagogica e didattica nei confronti dei ragazzi. Su queste basi la Corte di Cassazione, con la sentenza n.34003/2023, ha stimato adeguata la sanzione disciplinare del licenziamento del docente che aveva subito una condanna definitiva a dieci anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. Una decisione che discende dalla gravità della violazione degli obblighi imposti al personale docente sul rilievo che la condanna per associazione di tipo mafioso, con pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici, comporta un rilevante pregiudizio del rapporto fiduciario scuola-famiglia e un forte discredito per l'amministrazione. Condizioni che integrano gli estremi della giusta causa di licenziamento e il venir meno dell'affidamento del datore sull'esatto adempimento delle prestazioni future.

La fiducia, che è fattore condizionante la permanenza del rapporto, può essere compromessa non solo da inadempimenti contrattuali, ma anche da condotte extra-lavorative. Il disvalore di una condotta come quella presa in esame dai giudici emerge in tutta la sua gravità considerando il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati al docente, anche in virtù del fatto che gli studenti attraversavano un'età critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e dell'interazione sociale.

— **Pietro Alessio Palumbo**